PRIVACY POLICY Dossier sanitario

SUI DIRITTI DELL'INTERESSATO

- All'interessato, deve essere consentito di scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un Dossier sanitario con le informazioni cliniche che lo riguardano, garantendogli anche la possibilità che i dati sanitari restino disponibili solo al professionista sanitario che li ha redatti, senza la loro necessaria inclusione in tale strumento.
- Il trattamento dei dati sanitari effettuato tramite il Dossier costituisce un trattamento ulteriore e come tale facoltativo rispetto a quello effettuato dal professionista sanitario con le informazioni acquisite in occasione della cura del singolo evento clinico per il quale l'interessato si rivolge ad esso.
- Essendo la costituzione del Dossier sanitario facoltativa per l'interessato, per consentire a questo di esprimere scelte consapevoli, il titolare del trattamento deve pertanto fornire previamente un'idonea informativa che deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla normativa vigente.
- Deve essere illustrato all'interessato, infatti, che tale strumento potrà essere utilizzato da tutti i professionisti che lo prenderanno in cura all'interno della struttura sanitaria al fine di valutare in modo più completo il suo stato di salute e, al tempo stesso, deve essere resa nota all'interessato anche l'ampia sfera conoscitiva che tale strumento può avere.
- L'interessato deve essere, poi, informato che l'eventuale mancato consenso totale o parziale alla costituzione del Dossier sanitario non incide sulla possibilità di accedere alle cure mediche richieste.
- L'informativa, quindi, deve esplicitare all'interessato che, se acconsente al trattamento di dati sanitari effettuato tramite il Dossier, i professionisti sanitari (ad es. medici del reparto in cui è ricoverato, medici operanti in ambulatorio o al pronto soccorso) che lo prenderanno in cura possono accedere a tale strumento e consultare anche le informazioni sanitarie relative agli eventi clinici occorsi in passato allo stesso.
- L'interessato deve essere informato anche della circostanza che il Dossier sanitario potrebbe essere consultato, anche senza il suo consenso, ma nel rispetto dell'autorizzazione generale del Garante n.2/2012, qualora ciò sia ritenuto indispensabile per la salvaguardia della salute di un terzo o della collettività.
- L'informativa deve rendere note all'interessato anche le modalità attraverso le quali rivolgersi al titolare per esercitare i propri diritti, come pure quelle per revocare il consenso all'implementazione del suo Dossier sanitario o per esercitare la facoltà di oscurare alcuni eventi clinici che lo riguardano.
- In caso di revoca (liberamente manifestabile in qualsiasi momento) del consenso, il Dossier sanitario non deve essere ulteriormente implementato. I documenti sanitari presenti devono restare disponibili al professionista o alla struttura interna al titolare che li ha redatti (es. informazioni relative a un ricovero utilizzabili solo dal reparto di degenza) e per eventuali conservazioni per obbligo di legge, ma non devono essere più condivisi da parte degli altri professionisti degli altri reparti che prenderanno in cura l'interessato.
- L'inserimento delle informazioni relative ad eventi sanitari pregressi all'istituzione del Dossier sanitario deve, inoltre, fondarsi sul consenso specifico ed informato dell'interessato, potendo quest'ultimo anche scegliere che le informazioni sanitarie pregresse che lo riquardano non siano inserite in tale Dossier.

PER GLI OPERATORI

- In relazione alle finalità perseguite con la costituzione del Dossier sanitario, l'accesso a tale strumento deve essere consentito solamente per fini di prevenzione, diagnosi e cura dell'interessato e unicamente da parte di soggetti operanti in ambito sanitario, con conseguente esclusione di periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, nonché del personale medico che agisca nell'esercizio di attività medico-legali.
- Il Dossier sanitario può essere consultato soltanto da tutti quegli esercenti la professione sanitaria che a vario titolo prenderanno in cura l'interessato, secondo modalità tecniche di autenticazione che consentano di autorizzare l'accesso al Dossier sanitario da parte del medico che ha in cura l'interessato.
- La visione del Dossier Sanitario Elettronico dell'interessato potrà essere concessa anche ai professionisti che svolge attività in libera professione intramuraria (c.d. intramoenia) o nell'erogazione di prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro che utilizzano le strutture ambulatoriali e diagnostiche della struttura sanitaria a mattado pagamento da parte del paziente di una tariffa.





- Il personale amministrativo operante all'interno della struttura sanitaria in cui viene utilizzato il Dossier sanitario può, in qualità di incaricato del trattamento, consultare solo le informazioni necessarie per assolvere alle funzioni amministrative cui è preposto e strettamente correlate all'erogazione della prestazione sanitaria (ad es., il personale addetto alla prenotazione di esami diagnostici o visite specialistiche può consultare unicamente i soli dati indispensabili per la prenotazione stessa).
- L'accesso al Dossier sanitario deve essere sempre consentito al soggetto che ha redatto il documento con riferimento al documento medesimo.
- L'accesso al Dossier sanitario deve essere circoscritto al periodo di tempo indispensabile per espletare le operazioni di cura per le quali è abilitato il soggetto che accede. Ciò, comporta che i soggetti abilitati all'accesso devono poter consultare esclusivamente i Dossier sanitari riferiti alla persona che assistono e per il periodo di tempo in cui si articola il percorso di cura per il quale l'interessato si è rivolto ad essi.
- L'"oscuramento" dell'evento clinico (revocabile nel tempo) deve peraltro avvenire con modalità tali da garantire che, almeno in prima battuta, tutti i soggetti abilitati all'accesso non possano venire automaticamente a conoscenza del fatto che l'interessato ha effettuato tale scelta ("oscuramento dell'oscuramento").

SICUREZZA DEI DATI

- Il titolare del trattamento deve adottare idonei sistemi di autenticazione e di autorizzazione per gli incaricati in funzione dei ruoli nonché delle concrete esigenze di accesso ai dossier da parte del personale sanitario e amministrativo.
- I sistemi devono consentire, come sopra ricordato, un accesso selettivo al dossier sanitario fondato sul principio di indispensabilità del dato trattato.
- L'accesso al dossier è consentito solo al personale sanitario coinvolto nel processo di cura e a quello amministrativo per le sole finalità strettamente correlate alla cura. Soprattutto in tale ultimo, caso l'accesso deve essere consentito solo dopo aver individuato i dati strettamente indispensabili a cui tali soggetti devono avere accesso per l'espletamento delle funzione ad essi assegnate.
- È necessario che il titolare individui procedure per la verifica periodica della qualità e coerenza delle credenziali di autenticazione e dei profili di autorizzazione assegnati agli incaricati.
- Pur in assenza di disposizioni normative recanti obblighi in materia di tracciabilità delle operazioni con riguardo sia all'an sia al quantum, e comunque ferma restando la disciplina in materia di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, le strutture sanitarie, nell'ambito della discrezionalità riconosciuta nell'organizzare la funzione di compliance, devono realizzare sistemi di controllo delle operazioni effettuate sul dossier sanitario, mediante procedure che prevedano la registrazione automatica in appositi file di log degli accessi e delle operazioni compiute.
- I file di *log* devono registrare per ogni operazione di accesso al *dossier* effettuata da un incaricato, almeno le seguenti informazioni:
 - il codice identificativo del soggetto incaricato che ha posto in essere l'operazione di accesso
 - la data e l'ora di esecuzione
 - il codice della postazione di lavoro utilizzata
 - l'identificativo del paziente il cui dossier è interessato dall'operazione di accesso da parte dell'incaricato
 - la tipologia dell'operazione compiuta sui dati.
- In ragione della particolare delicatezza del trattamento dei dati personali effettuato mediante il dossier è necessario che siano tracciate anche le operazioni di semplice consultazione (inquiry).
- Il titolare deve individuare un congruo periodo di conservazione dei *log* di tracciamento delle operazioni che risponda, da un lato, all'esigenza per gli interessati di venire a conoscenza dell'avvenuto accesso ai propri dati personali e delle motivazioni che lo hanno determinato e, dall'altro, alle esigenze medico legali della struttura sanitaria titolare del trattamento di dati personali.

